

STATUTO DEL CENTRO STUDI APPENNINO LUCANO APS

ART. 1. Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore (Ets) ed Associazione di Promozione Sociale (APS) denominato: "Centro Studi Appennino Lucano APS", assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Provinciale 163 nel comune di Marsicovetere.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, anche in altre città, con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2. Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3. Efficacia dello statuto

Gli associati all'associazione sono tenuti all'osservanza del presente statuto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5. Finalità

Il Centro Studi Appennino Lucano APS è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

L'Associazione ha pertanto per scopi:

- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- promuovere il progresso degli studi relativi alle Scienze Naturali, con riguardo anche ad aspetti storico-artistici, socioeconomici e con particolare riferimento al patrimonio culturale e paesaggistico;
- svolgere attività, di interesse e utilità pubblica, particolarmente nei settori della Conservazione della Natura, della Biodiversità, dell'Ecologia, della Geologia, della Speleologia, dell'educazione ambientale e dello Sviluppo sostenibile.

ART. 6. Attività di Interesse generale

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo l'associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più tra le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare Interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo per il per il conseguimento delle finalità di cui sopra il Centro Studi Appennino Lucano si articola in 4 sezioni per ognuna delle quali sono previste le seguenti attività:

CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITÀ

- Ricerca scientifica applicata alla conservazione della biodiversità e alla gestione delle risorse naturali;
- Attività di studio e di ricerca sugli aspetti naturalistici, paesaggistici, storico -artistici e socioeconomici del territorio, anche su richiesta di Enti pubblici e privati.
- Gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione;
- Promozione, valorizzazione e conservazione della natura e delle sue risorse;
- Conservazione e ripristino dei processi ecologici;
- Tutela dell'ambiente e degli Habitat minacciati;
- Promozione e progresso degli studi delle Scienze Naturali, con inclusi aspetti storico- artistici, socioeconomici e culturali, con particolare riferimento al patrimonio culturale e paesaggistico ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 42/2004;
- Promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali per il beneficio delle generazioni future
- Consulenze tecnico scientifiche e attività nel campo della conservazione e dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e della pianificazione territoriale

SPELEOLOGIA

- Progettazione, organizzazione e esecuzione di studi e ricerche in campo speleologico relativi a grotte, voragini cavità naturali e qualsiasi altro fenomeno carsico di superficie

ed ipogeo, sotto l'aspetto geologico e paleontologico, naturalistico ed ambientale, compresi studi e ricerche nel campo della speleologia urbana.

- Esecuzione di ricerche, esplorazioni, rilevamenti topografici, cartografie tematiche, acquisizione e diffusione di documentazione fotografica, monitoraggio ambientale, rilievi cine-fotografici, raccolta di reperti a fini scientifici non in contrasto con la legge (quando ciò non depauperi o danneggi l'ambiente), osservazione e raccolta di quanto possa essere utile per conoscere gli aspetti idro-geologici, geomorfologici e naturalistici del territorio.
- Promozione, incentivazione e diffusione, anche attraverso l'organizzazione di conferenze, convegni, seminari, mostre, a mezzo di pubblicazioni editoriali di qualsiasi genere (documentari, pubblicazioni, cd-rom e siti web), e di ogni altra iniziativa tendente alla conoscenza, alla valorizzazione, alla salvaguardia e tutela del patrimonio carsico e naturalistico in genere, e di tutto ciò che possa suscitare interesse per l'osservazione e lo studio della natura.
- Espletamento di attività di supporto e consulenza (tecnica e scientifica) e collaborazione professionale nei confronti di Università, Amministrazioni dello Stato, Enti Pubblici, privati, sia con proprie iniziative o su formali incarichi, stipulando all'uopo apposite convenzioni.
- Formulazione e proposizione autonoma di progetti di ricerca, studio, tutela, valorizzazione e fruizione di ambienti carsici e siti di interesse speleologico e strutture correlate.
- Gestione di musei ed istituzioni culturali in campo speleologico, paleontologico, naturalistico ed ambientale compresi impianti tecnologici adibiti a ricerca e/o pubblica fruizione di siti di interesse speleologico, o di terzi o di propria istituzione.
- Partecipazione ed adesione ad organismi ed istituzioni culturali del territorio nazionale ed estero.
- Istituzione, costituzione ed organizzazione di scuole e corsi di speleologia omologati dalla Società Speleologica Italiana e dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia, o riconosciuti da altri organismi.
- Svolgimento di altre attività didattiche nelle scuole di ogni genere e grado ivi compresa l'alta formazione, nonché la promozione e gestione di corsi di formazione professionale nel proprio settore di competenza.

Per attuare gli scopi della Sezione Speleologia, l'Associazione può:

Autonomamente operare in qualsiasi regione italiana o estera, aderire ed affiliarsi ad altre associazioni, Enti ed organismi sia nazionali che internazionali e locali e può intrattenere rapporti di collaborazione con le associazioni speleologiche nazionali C.A.I., S.S.I., F.S.T. e tutti gli Enti Pubblici e/o privati che a qualsiasi titolo possano avere attinenza con l'attività del Gruppo.

Le attività previste dal presente articolo potranno essere messe in atto soltanto previa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'associazione.

L'Associazione s'impegna a sviluppare al massimo la collaborazione con gli altri gruppi speleologici, a promuovere l'aggiornamento nel proprio campo di attività, attraverso la partecipazione ad incontri, seminari, convegni, e curando l'implementazione e l'aggiornamento del proprio patrimonio bibliografico e pubblicazioni editoriali in genere.

L'Associazione si propone inoltre di armonizzare la sua attività con quella di altre associazioni ed enti culturali aventi finalità simili. Si impegna altresì al confronto ed alla collaborazione con tutte le istituzioni politiche e sociali per sostenere e sviluppare le finalità sopra esposte.

EDUCAZIONE AMBIENTALE, INTERPRETAZIONE AMBIENTALE, DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE

- Sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali;
- Progettazione e realizzazione di ogni genere di pubblicistica (letteraria, audiovisiva, elettronica eccetera) concernente la tutela e la gestione dell'ambiente naturale e delle sue risorse, le scienze della Terra, l'educazione e la formazione ambientale, i parchi, le riserve naturali e le altre Aree Protette;
- Progettazione e realizzazione di eventi culturali e scientifici (convegni, mostre, seminari, manifestazioni, ecc. ecc.) finalizzati alla promozione e valorizzazione delle aree Naturali Protette e delle loro risorse naturali, ambientali, culturali, paesaggistiche, etno - antropologiche ed eno-gastronomiche con particolare riferimento a produzioni tipiche o di nicchia;
- Progettazione e gestione Centri e Campi Estivi per ragazzi;
- Promozione e animazione in fiere e sagre nazionali e locali;
- Realizzazione e gestione di strutture turistico – ricettive;
- Corsi di aggiornamento professionale nelle discipline ambientali del personale delle amministrazioni pubbliche e private, del personale degli Enti Locali, delle Aree Protette;
- Corsi di aggiornamento sulle tematiche ambientali e dell'educazione ambientale per docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- Lo svolgimento di attività di educazione, di interpretazione ambientale, di istruzione e di formazione finalizzata alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, dei parchi e delle riserve naturali e delle altre Aree Protette.

ESCURSIONISMO E SENTIERISTICA

- Organizzazione escursioni e trek;
- Promozione del turismo locale mediante la proposta di visite ed escursioni guidate in itinerari archeologici, antropologici, storici, culturali, artistici e naturalistici;
- La creazione, promozione e lo sviluppo di modelli di eco-turismo e di turismo sostenibile;
- Realizzazione di attività volte al recupero ambientale, al restauro ed al ripristino di aree degradate all'interno e non di Aree Naturali Protette, alla individuazione, tracciatura, realizzazione, iattazione e manutenzione di sentieri e/o altre tipologie di percorsi naturali e didattici all'interno e non di Aree Naturali Protette o altre area ad esse assimilate compresa la tabellonistica.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può svolgere le attività di cui sopra prevalentemente a favore degli associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

ART. 7. Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori né limitazioni riferibili alle condizioni economiche dell'aspirante socio, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 20;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, l'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 9. Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

ART. 10. Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo procede alla sua cancellazione dal Libro dei soci con pari decorrenza.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

Costituiscono gravi motivi di esclusione:

- ✓ le violazioni degli obblighi del socio,
- ✓ comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,
- ✓ le contravvenzioni a disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione,
- ✓ i danni economici e patrimoniali all'associazione, che abbia esposto a rischi di inutile contenzioso l'associazione, che abbia arrecato danni all'immagine e al buon nome dell'ente.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione: l'assemblea provvede entro i successivi 30 giorni.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato in contraddittorio. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato il quale viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'eventuale mancato pagamento della quota sociale comporta la decadenza trascorsi sei mesi dal sollecito di versamento e di comunicazione ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono fatte salve le previsioni di tutela e di opposizione di cui ai commi precedenti.

ART. 11. Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

ART. 12. L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13. Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge il Presidente dell'Associazione
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14. Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15. Assemblea straordinaria

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per le modifiche dell'atto costitutivo, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16. Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- decide l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare ed i termini e modalità di versamento;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo elegge al suo interno il vice presidente (coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento) ed il segretario/tesoriere (è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci, avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo, ha il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'associazione.

ART. 17. Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18. Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19. Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20. Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 21. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera

ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22. I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24. Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25. Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26. Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27. Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 6 e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5. nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 28. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29. Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 30. Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 31. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33. Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Marsicovetere, 30 dicembre 2022

Beno
Bert

